

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 32 - dicembre 2025

GLI STRUMENTI DI *REGULATORY COMPLIANCE*
PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE NEL
SETTORE AGRICOLO

Carlo Valenti

GLI STRUMENTI DI *REGULATORY COMPLIANCE* PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE NEL SETTORE AGRICOLO ^{*1}

Carlo Valenti

*Dottore di ricerca in Diritto del lavoro,
Cultore della materia in Diritto del lavoro
Università Ca' Foscari Venezia*

Tra gli interventi per il contrasto allo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo assumono una forte rilevanza, oltre alle tradizionali misure repressive, anche gli strumenti promozionali della legalità ispirati alle logiche della compliance. L'obiettivo di una filiera etica e rispettosa della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, infatti, passa sempre più da soluzioni frutto del connubio tra meccanismi di condizionalità, trasparenza informativa e benefici premiali, come nel caso della "Rete del lavoro agricolo di qualità" e della "condizionalità sociale" della PAC 2023-2027. Tali previsioni si caratterizzano in particolare per una connotazione volontaristica, stimolando le imprese agricole ad assumere un approccio socialmente sostenibile in forza dei vantaggi connessi alla piena aderenza ai parametri richiesti o delle conseguenze sanzionatorie previste. Tuttavia, nonostante l'approccio innovativo, gli strumenti ispirati alla regulatory compliance rischiano, ove non adeguatamente ponderati sotto il profilo dei requisiti di accesso e degli incentivi premiali, di non garantire la reale eticità delle imprese. Occorre dunque riflettere al contempo in merito alle criticità intrinseche a tali misure, soprattutto alla luce dei rischi di "social washing" che ne potrebbero derivare.

Among the measures to counter labour exploitation in the agricultural sector, alongside traditional repressive tools, promotional interventions of legality inspired by compliance logic are also gaining significant relevance. The goal of an ethical supply chain that respects labour law and social legislation is increasingly pursued through solutions arising from the combination of conditionality mechanisms, information transparency, and benefits — as seen in the case of the "Quality Agricultural Labor Network" and the "social conditionality" of the CAP 2023–2027. These provisions are characterised by a voluntary logic, encouraging agricultural enterprises to adopt a socially sustainable approach on account of the advantages linked to full adherence to the required parameters or of the sanctions' consequences. However, despite their innovative approach, instruments inspired by regulatory compliance risk — if not carefully designed in terms of access requirements and reward incentives — failing to properly guarantee the genuine ethical efforts of businesses. It is therefore necessary, at the same time, to reflect on the inherent limitations of such measures, particularly in light of the risks of "social washing".

Sommario:

1. Premessa
2. Interventi di promozione della legalità e certificazioni etiche: il caso della Rete del lavoro agricolo di qualità
3. La *compliance* "cogente" nel meccanismo di condizionalità sociale della PAC 2023-2027
4. Conclusioni

* Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

¹ Il contributo riprende e amplia il testo dell'intervento svolto in occasione del Seminario dottorale "La libertà di impresa al tempo della transizione ecologica. Prospettive giuridiche interdisciplinari integrate", tenutosi presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Università di Siena in data 24 ottobre 2025.

1. Premessa

Le esigenze produttive e organizzative tipiche del settore agricolo – così come le sue dinamiche occupazionali – risultano strettamente influenzate dall'andamento stagionale e dalla discontinuità dei cicli di produzione, che determinano a loro volta una consolidata prevalenza dei rapporti di lavoro di breve durata o di natura occasionale. Tali aspetti non possono che contribuire, insieme ai molti elementi di specialità che contraddistinguono il funzionamento del comparto, ad accrescere il rischio di sfruttamento lavorativo, piaga ormai endemica nel mondo agricolo; la discontinuità del fabbisogno di manodopera, unita alla breve durata dei rapporti di lavoro e alle basse retribuzioni, finisce inoltre per consolidare la problematica del lavoro povero², esponendo i lavoratori agricoli a forti ricadute in termini di tutele contrattuali e previdenziali³.

Pertanto, non poche sono le difficoltà connesse all'attuazione di interventi normativi per la promozione di migliori condizioni lavorative nel settore, in cui «i rapporti di lavoro continuano a caratterizzarsi per dinamiche peculiari derivanti dagli assetti produttivi e sociali profondamente diversificati e frammentati del comparto agricolo e per una particolare debolezza»⁴. In tal senso, un ruolo di spicco viene indubbiamente attribuito alla contrattazione collettiva, soprattutto quella decentrata; quest'ultima, infatti, viene giudicata la più idonea a intercettare le specifiche esigenze delle imprese agricole a livello territoriale, divenendo così sinonimo di maggiori garanzie per i lavoratori⁵.

Tuttavia, tra le misure di tutela del lavoro agricolo rilevano maggiormente gli interventi di tipo ispettivo e sanzionatorio, essendo questi ritenuti la soluzione più efficace soprattutto nell'ottica del contrasto allo sfruttamento lavorativo e alle

² Oltre alle esigenze di manodopera per lavoro stagionale e occasionale, il mercato del lavoro agricolo si contraddistingue per lavoratori solitamente dotati di bassi livelli di qualificazione e scarso potere contrattuale, i quali sono spesso immigrati che si trovano costretti ad accettare incarichi sottopagati e privi di adeguate tutele. Pesa, inoltre, la politica di contenimento dei costi di produzione – e dunque del lavoro – che le recenti politiche commerciali hanno riversato sulle imprese agricole in forza della crescente competitività. Si vedano a tal riguardo: CALAFÀ, *Le tutele dei lavoratori in agricoltura*, in TORSELLO - GUERRA (a cura di), *Temi e prospettive per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022, 395 ss.; FALERI, *Il lavoro povero in agricoltura, ovvero sullo sfruttamento (del bisogno) di lavoro*, in *Lav. dir.*, 2019, 149 ss.

³ In tal senso: BATTISTI, *Il lavoro in agricoltura e il caporalato: criticità e prospettive di contrasto. Note a margine di un convegno in Mass. giur. lav.*, 2023, 664.

⁴ Così: D'ONGHIA, *Introduzione. Le ragioni di un approfondimento sul lavoro agricolo*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2025, 538.

⁵ In tal senso MARCIANÒ, *Agricoltura e dinamiche sindacali nel diritto del lavoro della transizione ecologica*, in *Dir. rel. ind.*, 2022, 727, riferendosi alla contrattazione collettiva nel settore agricolo quale «strumento idoneo a dare attuazione alle esigenze di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei soggetti coinvolti nel processo produttivo e ad accrescere i livelli di competitività e di produttività delle imprese».

irregolarità nel settore⁶. Sempre a tal riguardo, è possibile considerare anche ulteriori tipologie di azioni, come quelle a carattere “incentivante”; sebbene queste misure abbiano un impatto più limitato, il ricorso ad aiuti economici e sgravi normativi rappresenta infatti una soluzione aggiuntiva rispetto alle tradizionali forme di tutela impiegate nel settore.

Senza pretesa di esaustività nell’approfondimento delle complesse dinamiche produttive e organizzative del mondo agricolo, si intende dunque concentrare l’analisi sulle azioni promozionali della legalità, ovvero gli interventi correttivi delle distorsioni presenti nel lavoro agricolo che vengono proposte quali complementari a quelle di repressione e controllo. Dinnanzi a una predominanza delle logiche di mercato che sembra aver raggiunto un livello tale «da rendere la mediazione e il bilanciamento tra “tutela del lavoro” e “interesse dell’impresa” quanto mai difficile, per non dire impossibile»⁷, appare infatti interessante soffermarsi su quei meccanismi che intendono influenzare la condotta delle imprese agricole mediante sistemi incentivanti al fine di promuovere la dignità del lavoro agricolo.

In particolare, rilevano in tal senso gli interventi ispirati alle logiche della c.d. “*regulatory compliance*”, ovvero la conformità di aziende/organizzazioni a una serie di leggi, regolamenti e, laddove incorporati mediante intervento normativo, anche di buone pratiche e *standard* che disciplinano le attività o il settore. Queste misure – spesso associate ad appositi sistemi di certificazione per incentivare le imprese ad uniformarsi ai parametri richiesti – si sono infatti gradualmente affermate quali soluzioni alternative per la promozione di un lavoro agricolo dignitoso e sostenibile.

A tal riguardo, si intende far riferimento alla sperimentazione di nuovi strumenti in grado di favorire la responsabilizzazione circa gli effetti prodotti sul piano socioeconomico e ambientale. È infatti mediante simili soluzioni che si può perseguire un approccio multilivello per incentivare le imprese a integrare all’interno della loro dimensione aziendale i presupposti per una sostenibilità sociale, contribuendo così – almeno in parte – a contrastare le irregolarità che ormai contraddistinguono il settore agricolo e a promuovere condizioni di lavoro socialmente sostenibili⁸.

⁶ Come evidenziato da BARBIERI, *Ragioni politiche e caratteristiche tecniche dell'intervento della Regione Puglia contro il lavoro nero*, in SUNNA (a cura di), *La lotta al lavoro nero nell'esperienza legislativa e amministrativa della Regione Puglia*, Bari, 2008, 8.

⁷ Per utilizzare le parole di RUSCIANO, *Sul metodo delle riforme del Diritto del lavoro*, in *Dir. lav. merc.*, 2018, 201.

⁸ Si fa riferimento alla necessità di un approccio sistemico e multilivello che vada oltre la mera repressione in: D'ONGHIA - FALERI, *Regole e tecniche di tutela del lavoro agricolo tra vecchi «vizi» e nuove «virtù»*, in *Riv. giur. lav.*, 2024, 176 ss.

2. Interventi di promozione della legalità e certificazioni etiche: il caso della Rete del lavoro agricolo di qualità

Tra gli strumenti incentivanti per il contrasto alle irregolarità nel settore agricolo – ovvero quelli pensati come alternativa agli interventi di tipo repressivo e ispettivo – è possibile collocare innanzitutto la c.d. “Rete del lavoro agricolo di qualità”, che si contraddistingue per un innovativo approccio alla promozione della legalità e, in senso più ampio, della sostenibilità sociale in agricoltura. La misura introdotta dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91⁹ si traduce in un elenco istituito presso l’INPS delle imprese agricole “virtuose” operanti nel territorio, al quale è possibile aderire in modo volontario e gratuito attestando il proprio impegno nel rispetto della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e sicurezza.

In particolare, l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità viene ad oggi riservata alle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. che – oltre a risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e ad applicare i contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – non abbiano riportato condanne penali, *inter alia*, con riguardo a violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e valore aggiunto¹⁰. Inoltre, si richiede che non siano state oggetto di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse negli ultimi tre anni¹¹.

A fronte di tale impegno, i soggetti aderenti vengono inseriti in una “white list” delle imprese agricole¹², la cui organizzazione del lavoro – riconosciuta quale etica e rispettosa dei lavoratori – viene premiata con appositi benefici¹³.

⁹ Convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.

¹⁰ L’art. 6, co. 1, lett. a) del d.l. n. 91/2014 prevede nello specifico di «non aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (...), per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale».

¹¹ Sono altresì incluse le contravvenzioni e le sanzioni amministrative non definitive relative alla violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

¹² In tal senso D’ONGHIA - DE MARTINO, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2018, 170-171, evidenziando che tale strumento «si propone di improntare la domanda di prodotti agricoli all’eticità dei metodi produttivi attraverso la pubblicazione, a cura dell’Inps, di un elenco delle imprese agricole che aderiscono alla Rete, così da incentivare i datori di lavoro a comportamenti virtuosi e rispondere, al contempo, alle critiche sullo scarso rispetto dei diritti umani degli operai agricoli che lavorano in Italia, provenienti anche da altri Paesi europei».

¹³ A tal riguardo BATTISTELLI - BONARDI - INVERSI, *Regulating agricultural work and the labour market to prevent exploitation: the Italian perspective*, in *Labour Law Issues*, 2022, R. 24-R.25.

L'incentivo principale per l'iscrizione alla Rete risiede in particolare nell'esonero ad opera del d.l. n. 91/2014 dall'attività di vigilanza realizzata dall'Ispettorato del lavoro e dall'INPS, che si impegnano a concentrare in via prioritaria i rispettivi controlli sulle imprese agricole non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 6, co. 6); ciò non si traduce tuttavia in un "lasciapassare" concesso ai soggetti aderenti, non essendo l'esenzione estesa anche ai controlli ordinari sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o alle richieste di intervento da parte dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o dalle autorità amministrative¹⁴.

Tale sistema di certificazione, pertanto, mira a promuovere la sostenibilità sociale del lavoro agricolo mediante un intervento di valorizzazione delle imprese virtuose¹⁵, che – a seguito della verifica dei requisiti di "eticità" – vengono giudicate quali affidabili e premiate con un alleggerimento delle forme di controllo sulla propria attività¹⁶. In particolare, la qualità dell'organizzazione del lavoro dei soggetti aderenti viene attestata non solo dalle previsioni riguardanti l'assenza di condanne e sanzioni in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e valore aggiunto, ma anche grazie al ruolo attribuito alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa; quest'ultima viene infatti riconosciuta dal legislatore quale elemento di garanzia della qualità del lavoro e pertanto inserita quale presupposto necessario per l'accesso¹⁷.

Ad ogni modo, nonostante l'interessante approccio ispirato alle logiche tipiche dei meccanismi di *regulatory compliance*, la diffusione della Rete del lavoro agricolo di qualità è risultata per molti anni marginale rispetto al numero complessivo di imprese agricole operanti sul territorio. Tra le ragioni dell'insuccesso si può osservare in particolare la debolezza del sistema premiale dello strumento¹⁸, dal momento che nella versione originaria dell'art. 6 del d.l. n. 91/2014 l'unico beneficio espressamente connesso all'adesione risultava la mera "esenzione" – in via prioritaria – per le aziende aderenti dai controlli ispettivi dell'Ispettorato del

¹⁴ Sempre ai sensi del sesto comma, l'esenzione non si applica nel caso in cui le imprese agricole risultino avere procedimenti penali in corso relativi a violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

¹⁵ Si vedano: BATTISTELLI - PASCUCI, *La promozione dell'impresa agricola di qualità. Rete del lavoro agricolo e certificazioni*, in P. CAMPANELLA (a cura di), *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio Caritas*, Roma, 2018, 397 ss.; GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *ADAPT Working Paper*, 2017, 49 ss.

¹⁶ In tal senso DE MARTINO - LOZITO - SCHIUMA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lav. dir.*, 2016, 319, sottolineando che la Rete possiede «una logica di disincentivazione del ricorso al caporalato differente da quella penalistica e mira ad orientare l'attività ispettiva nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, con conseguente razionalizzazione delle risorse».

¹⁷ L'applicazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 viene individuata tra i requisiti di accesso alla Rete all'art. 6, co. 1, lett. c-bis) del d.l. n. 91/2014.

¹⁸ In merito alle criticità dell'istituto si veda l'analisi di DI MARTINO, *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 123 ss.

lavoro e dell'INPS¹⁹. L'efficacia di simili misure, del resto, risiede principalmente nell'effetto incentivante che viene generato per i potenziali destinatari, ovvero nella capacità di poter determinare un reale vantaggio in forza del rispetto dei requisiti richiesti.

Alcuni segnali di miglioramento dell'istituto sono arrivati soltanto in seguito ad alcune successive esperienze di legislazione regionale, che hanno contribuito a renderne maggiormente "appetibile" l'adesione. Si pensi a tal proposito al caso dell'Emilia-Romagna, che con la legge regionale l.r. 28 ottobre 2016, n. 18 (*"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*)²⁰ ha istituito un apposito sistema di premialità per gli iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l'ottenimento di fondi e agevolazioni regionali. Sempre in tal senso si colloca la Regione Lazio con la l.r. 14 agosto 2019, n. 18 (*"Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"*), che ha subordinato l'accesso ai benefici economici da parte delle imprese agricole anche all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 8). In direzione analoga si era già mossa la Regione Puglia con la l.r. 15 febbraio 2016, n. 1 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)"*), seppur valorizzando l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità principalmente nella sola ottica del finanziamento degli interventi di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura²¹.

Il sistema di condizionalità dello strumento ha poi trovato un rafforzamento in seguito al processo di riforma avviato con la l. 29 ottobre 2016, n. 199, che ha previsto – oltre a un più solido impianto per il contrasto ai fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo²² – una revisione maggiormente stringente dei requisiti di accesso rispetto alla versione originaria²³. In particolare, l'art. 8 della l. n. 199/2016 ha ampliato il novero degli adempimenti richiesti per l'accesso alla Rete, estendendo i parametri oltre le materie di lavoro e legislazione

¹⁹ È anche in forza di tali criticità che a due anni dall'introduzione dello strumento il numero di iscritti si attestava solamente a 2.170 imprese agricole. Per visionare i dati aggiornati sulle imprese aderenti alla Rete è possibile verificare l'apposita sezione INPS (fonte: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2026/RLAQ_imprese_ammesse_al_06_maggio_2026.pdf).

²⁰ Il testo è stato poi modificato in seguito a ulteriori interventi (l.r. 22 ottobre 2018, n. 14; l.r. 30 luglio 2019, n. 13; l.r. 29 novembre 2019, n. 26).

²¹ In particolare, viene riconosciuto l'accesso ad appositi finanziamenti per le imprese agricole iscritte alla Rete che provvedano a dotarsi di proprie strutture di accoglienza e dei servizi essenziali destinati a ospitare gratuitamente i lavoratori impiegati (art. 37).

²² Sul tema: SANTORO - STOPPIONI, *Il contrasto allo sfruttamento lavorativo: i primi dati dell'applicazione della legge n. 199/2016*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2019, 267 ss.

²³ In merito all'intervento della l. n. 199/2016 con riguardo alla Rete del lavoro agricolo di qualità si rimanda a CASOTTI - GHEIDO, *Le nuove disposizioni contro il caporalato*, in *Dir. prat. lav.*, 2016, 2814-2815.

sociale, imposte sui redditi e valore aggiunto²⁴. Inoltre, è stato ridefinito il ruolo della Cabina di regia incaricata di monitorare e sovrintendere la Rete del lavoro agricolo di qualità, avendo l'art. 8 previsto un aumento del numero di rappresentanti appartenenti alla dimensione istituzionale e delle parti sociali e promosso al contempo il coinvolgimento di ulteriori soggetti (es. enti bilaterali, agenzie del lavoro, centri per l'impiego, sportelli unici per l'immigrazione, istituzioni locali) grazie alle specifiche convenzioni di cui all'art. 6, co. 1-*bis*, del d.l. n. 91/2014²⁵.

Da ultimo, rileva evidenziare che con il d.l. 31 ottobre 2025, n. 159²⁶ si è assistito ad un'ulteriore revisione dello strumento, consistente nella previsione di appositi incentivi per le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che abbiano adottato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2); queste ultime potranno accedere dal 2026 a una parte delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento delle attività promozionali di cui all'art. 11, co. 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuando così iniziative per consolidare il proprio impegno nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Alla luce del suddetto processo di riforma sembrerebbe dunque ravvisabile un complessivo miglioramento della Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui natura di strumento di “*compliance* incentivante” viene ora a trovarsi certamente rafforzata. Tali interventi hanno infatti contribuito a generare un maggiore interesse verso la misura, portando nell'ultimo decennio a una crescita del numero di imprese agricole aderenti da 2.170 (dicembre 2016) a 11.895 (maggio 2026). Non è poi da sottovalutare il ruolo giocato dalla grande distribuzione organizzata (GDO), avendo alcune importanti realtà deciso di avvalersi unicamente dei fornitori presenti nell'elenco ufficiale degli aderenti alla Rete tenuto dall'INPS²⁷. Tale decisione – oltre a segnalare ai propri *stakeholders* il proprio impegno per un'agricoltura “etica” e a migliorare la propria reputazione aziendale – crea infatti un forte incentivo per le imprese agricole ad aderire alla

²⁴ Sull'estensione del novero dei reati ostativi all'iscrizione alla Rete si veda D'ONGHIA - DE MARTINO, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., 174, sottolineando l'importanza della scelta del legislatore «non solo perché trattasi di delitti particolarmente odiosi, ma anche perché, in seguito ai processi di depenalizzazione che si sono susseguiti nel corso degli anni (a partire dalla l. n. 689/1981, sino al d.lgs. n. 81/2015 e al d.lgs. n. 8/2016), sono ben pochi, ormai, gli illeciti di in materia di lavoro, non collegati alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, ancora penalmente rilevanti».

²⁵ Rileva evidenziare anche la previsione di iniziative di promozione territoriale dell'istituto mediante la creazione di apposite sezioni locali della Rete, che vengono incaricate dalla Cabina di regia le suddette convenzioni (co. 4-*bis*). Si veda l'approfondimento di: BATTISTELLI - INVERSI, *Rete lavoro agricolo di qualità: i vantaggi per le imprese*, in *L'Informatore Agrario*, 2022, 28.

²⁶ Convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2025, n. 198.

²⁷ È infatti grazie alla sinergia tra esperienze di legislazione regionale e riforma a livello centrale che le criticità intrinseche al sistema premiale della Rete del lavoro agricolo di qualità sono state in parte affrontate e hanno permesso una maggiore affermazione dello strumento sul territorio.

Rete del lavoro agricolo di qualità in forza dell'importanza rivestita dalla grande distribuzione.

Ad ogni modo, nonostante i miglioramenti apportati nel tempo alla Rete del lavoro agricolo di qualità, permangono ancora forti criticità con le quali lo strumento si scontra. Oltre alla presenza di incentivi premiali principalmente connessi alle singole iniziative regionali, si devono rilevare i limiti di natura intrinseca al meccanismo di condizionalità per l'accesso, che rischiano di far venir meno la finalità prefissata dal legislatore di certificare la reale eticità del processo produttivo delle aziende agricole.

In primo luogo, occorre evidenziare che i requisiti di accesso di cui al co. 1 dell'art. 8 del d.l. n. 91/2014 rischiano di non essere adeguati a verificare la concreta "eticità" delle imprese agricole aderenti²⁸. L'accesso alla Rete, del resto, viene principalmente vincolato alla verifica dell'assenza di condanne e di procedimenti a carico delle imprese iscritte, difatti non effettuando un reale controllo circa la sostenibilità sociale del lavoro agricolo. In questo modo, il rischio è che tale meccanismo di condizionalità non porti le imprese agricole ad agire concretamente per promuovere un lavoro agricolo di qualità, bensì a limitarsi al mero adempimento burocratico in funzione del solo beneficio.

Per converso, il sistema sotteso alla Rete avrebbe dovuto adottare un «modello di controllo empirico e frequente senza limitarsi ad affidare, per la difficile emersione del caporalato, il ruolo di segnalazione e vigilanza attiva a lavoratori, organizzazioni sindacali e autorità giudiziaria»²⁹. La logica adottata per i controlli ispettivi sulle imprese agricole aderenti alla Rete – in controtendenza rispetto all'approccio tipico delle altre certificazioni etiche, che sottopongono i beneficiari a verifiche ispettive più stringenti³⁰ – rischia infatti di tradursi in un forte motivo di debolezza per il meccanismo di *compliance*.

In secondo luogo, un ulteriore elemento di criticità risiede nella mancata estensione dell'istituto a tutti gli operatori economici all'interno della filiera agroalimentare, essendo l'iscrizione alla Rete riservata unicamente alle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.³¹. Tale limitazione, infatti, non tiene in

²⁸ Tali problematiche sono ulteriormente complicate dal rafforzamento dei requisiti di accesso, divenuti più stringenti e dunque in grado di disincentivare le adesioni dinanzi a un ritorno di benefici limitato.

²⁹ Così PETTINELLI, *Filiera agroalimentare, caporalato e pratiche commerciali sleali*, in *Lav. dir.* 2022, 191, parlando di un «modello accertativo di carattere essenzialmente cartolare, burocratico».

³⁰ In tal senso VISCOMI, *Lavoro e legalità: "settori a rischio" o "rischio di settore"? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, in *Riv. giur. lav.* 2015, 607, ricordando con riguardo all'allentamento dell'attività di vigilanza per le imprese aderenti alla Rete che «l'inesistenza di provvedimenti sanzionatori nel recente passato (oggetto della verifica da parte della cabina di regia) non comporta di per sé l'inesistenza di eventuali infrazioni in atto (oggetto di verifica dell'attività ispettiva)».

³¹ Inoltre, in base all'art. 1, co. 1, lett. c-ter) del d.l. n. 91/2014 le imprese agricole non devono essere controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. a soggetti che non possedano i requisiti di iscrizione alla Rete.

considerazione il ruolo fondamentale degli altri attori operanti all'interno del settore agricolo, nonché il potere nella gestione delle dinamiche contrattuali e dei costi di produzione (compreso quello del lavoro)³². La decisione del legislatore di circoscrivere il campo di applicazione della Rete rappresenta pertanto un forte elemento di criticità³³, poiché ne determina una sua «“non generalizzabilità” a tutte le fasi della filiera, per quanto alcuni anelli della catena della grande distribuzione abbiano deciso di avvalersi esclusivamente di fornitori iscritti nell'elenco, contribuendo così a rendere più attrattiva l'adesione alla rete»³⁴.

In conclusione, appare indubbiamente condivisibile l'idea di promuovere – in via alternativa e complementare alle misure repressive – il contrasto alle irregolarità nel lavoro agricolo mediante un sistema volontario di certificazione incentrato sull'eticità e la sostenibilità sociale del lavoro, ovvero mediante il rispetto delle norme, *inter alia*, in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, risulta altresì fondamentale che il meccanismo di condizionalità sotteso allo strumento non si traduca in un mero adempimento di natura burocratica, dovendo al contrario utilizzare requisiti effettivamente in grado di attestare l'eticità e l'adozione di buone pratiche da parte delle imprese agricole. Il rischio, altrimenti, è che simili certificazioni possano divenire un esempio di “*social washing*”, portando così le imprese in possesso del riconoscimento a fregiarsi di un impegno etico in realtà assente³⁵.

3. La compliance “cogente” nel meccanismo di condizionalità sociale della PAC 2023-2027

L'attenzione maturata nel tempo attorno all'esperienza della Rete del lavoro agricolo di qualità dimostra come il contrasto alle irregolarità nel lavoro agricolo non possa prescindere anche dagli interventi di carattere promozionale della legalità. La previsione di meccanismi premiali pensati per la valorizzazione delle buone pratiche e delle condotte virtuose si pone infatti quale soluzione complementare alle misure repressive e ispettive, utilizzando forme di certificazione preventiva per incentivare le imprese agricole a rispettare determinate normative in materia di lavoro e legislazione sociale.

³² A tal proposito: COSTANTINO, *La problematica dei prezzi dei prodotti agricoli: strumenti normativi di tutela tra antichi problemi e nuove crisi*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, 783 ss.

³³ Tali criticità rischiano infatti di portare a una diffusione territoriale dello strumento alquanto disomogenea tra Nord, Centro e Sud Italia, ottenendo un minore impatto nelle aree ad alta presenza di lavoro irregolare. A tal riguardo si veda: MACRÌ - ORSINI, *Policy Instruments to Improve Foreign Workforce's Position and Social Sustainability of the Agriculture in Italy*, in *Sustainability*, 2024, 9.

³⁴ Così: FALERI, *Il lavoro agricolo. Modelli e strumenti di regolazione*, Torino, 2020, 117.

³⁵ In tal senso: CANGEMI - PETTINELLI, *The network contract: an instrument to contrast labour exploitation in agriculture. The Italian case*, in *Italian Labour Law E-Journal*, 2021, 101.

Tuttavia, al fine di contribuire concretamente alla promozione di un lavoro agricolo socialmente sostenibile è necessario che i meccanismi incentivanti (e disincentivanti) sottesi a tali strumenti stimolino adeguatamente la volontaria adesione dei potenziali destinatari. In particolare, seguendo le logiche della *regulatory compliance*, è necessario che i benefici siano tali da stimolare le imprese agricole a aderire ai requisiti richiesti, scoraggiando al contempo comportamenti elusivi e inadempimenti mediante un adeguato impianto di controlli e sanzioni.

Le criticità riscontrate nell'analisi della Rete del lavoro agricolo di qualità portano dunque a riflettere sulle soluzioni alternative per promuovere condotte virtuose nel settore, ovvero interventi in grado di risultare più efficaci nella promozione della legalità nel lavoro agricolo. Merita pertanto soffermarsi su quelle misure che, seppur contraddistinte da una natura "volontaristica" e fondate sulla previsione di benefici in caso di adesione a determinati parametri, si caratterizzano per una connotazione quasi "cogente".

In tale prospettiva, si fa riferimento alle novità introdotte nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) in merito all'erogazione degli aiuti economici per il mondo agricolo, avendo l'Unione europea adottato un nuovo strumento per garantire condizioni di lavoro dignitose e socialmente sostenibili nel settore. L'implementazione del c.d. meccanismo di "condizionalità duplice" all'interno del quadro regolatorio della politica agricola europea per il 2023-2027 ha infatti permesso di condizionare l'accesso alle risorse europee del Primo Pilastro al rispetto di specifici requisiti di tipo ambientale e sociale³⁶, incentivando le imprese agricole a conformarsi ai parametri stabiliti in virtù dell'importanza strategica che tali fondi rivestono per la tenuta e lo sviluppo del settore³⁷.

In particolare, rispetto al sistema adottato per la PAC 2014-2020, la nuova condizionalità si caratterizza per un meccanismo più articolato, che si fonda tanto sull'ampliamento e sul rafforzamento dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) precedentemente applicati, quanto sulla valorizzazione della sostenibilità sociale mediante l'inserimento di nuovi requisiti attinenti ad alcune tutele lavoristiche essenziali per il settore agricolo. Soffermandosi sulla "condizionalità sociale" di cui all'art. 14 del reg. (UE) 2021/2115, i requisiti richiesti sono principalmente attinenti ad alcune previsioni in materia di tutela dell'occupazione e della salute e della sicurezza dei lavoratori, ovvero la dir. (UE) 2019/1152 (*"Condizioni di lavoro*

³⁶ La promozione della sostenibilità ambientale, economica e sociale nel mondo agricolo da parte della PAC 2023-2027 è coerente, inoltre, con gli obiettivi del Green Deal sull'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050 e le finalità della strategia *Farm to fork*, che promuove un sistema alimentare più sano e incentrato anche su condizioni lavorative più dignitose nella filiera agroalimentare.

³⁷ Oltre a rappresentare il principale canale di finanziamento del settore agricolo, occorre sottolineare che le risorse del Primo Pilastro della PAC – in particolare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) – rappresentano la fetta più sostanziosa delle risorse messe a disposizione per gli agricoltori. Tale tipologia di pagamento diretto si attesta infatti per la programmazione 2023-2027 a circa il 48% dei finanziamenti del Primo Pilastro della PAC.

trasparenti e prevedibili”), la dir. 89/391/CEE (“*Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*”) e la dir. 2009/104/CE (“*Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro*”)³⁸.

A tal proposito, occorre sottolineare che l’utilizzo di un simile meccanismo ispirato alle logiche della *regulatory compliance* nell’ambito dei pagamenti diretti della PAC rappresenta indubbiamente un’interessante soluzione per indirizzare le imprese agricole verso comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale e sociale. Pur limitandosi semplicemente a disciplinare le modalità di accesso a tali risorse senza introdurre nuove regole, la condizionalità sociale riesce a incidere «direttamente sui calcoli di convenienza degli operatori economici»³⁹, rendendo le imprese agricole beneficiarie delle risorse del Primo Pilastro maggiormente consapevoli dell’importanza del rispetto della normativa lavoristica⁴⁰. In questo modo, lo strumento assume al contempo una connotazione sia “cogente” che “volontaristica”, ponendosi come argine alle pratiche di *dumping* salariale e contrattuale e all’aumento degli episodi di processi di sfruttamento e mercificazione del lavoro nel settore agricolo⁴¹.

Il meccanismo di condizionalità introdotto con la PAC 2023-2027 sembra dunque costituire una tecnica promozionale della legalità di tipo ibrido, in cui la natura cogente che caratterizza il diritto positivo si mischia ai principi della responsabilità sociale dell’impresa (RSI). È infatti in tale connubio che si può riscontrare «la volontarietà della misura economico-organizzativa da assumere, la quale risulta, tuttavia, assolutamente necessaria per fruire del beneficio e la cui mancanza è punita con sanzioni, anche severe, comminate dallo Stato a carico del beneficiario che ometta di onorare gli impegni assunti»⁴².

Ad ogni modo, occorre riconoscere al contempo che i requisiti richiesti dalla PAC 2023-2027 in materia di lavoro e legislazione sociale non risultano particolarmente onerosi – né tantomeno comprensivi delle altre principali esigenze di tutela tipiche del lavoro agricolo – per i beneficiari delle risorse europee, essendo il meccanismo di condizionalità incentrato unicamente sulle

³⁸ I requisiti vengono esplicitati dall’allegato IV del reg. (UE) 2021/2115 e comprendono gli artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 della dir. (UE) 2019/1152, gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della dir. 89/391/CEE e, infine, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della dir. 2009/104/CE.

³⁹ In questi termini CANFORA - LECCESE, *Nuove dinamiche della filiera agroalimentare, tra strumenti correttivi del mercato e condizionalità sociale*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2024, 868, ricordando che in questo modo la garanzia delle tutele lavoristiche «diventa così una variabile indipendente dalle dinamiche di mercato, condizionando l’accesso al sostegno economico europeo al rispetto di determinati obblighi sociali».

⁴⁰ A tal proposito: FALERI, *Vulnerabilità e sfruttamento sistemico dei lavoratori migranti in agricoltura*, in *Lav. dir. Eur.*, 2025, 13-15.

⁴¹ Sul tema si rimanda al recente approfondimento di: ABBASCIANO, *Condizioni del lavoro e regolazione del mercato dei prodotti agroalimentari*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2025, 89 ss.

⁴² Così: MARTELLONI, *I benefici condizionati come tecniche promozionali nel Green New Deal*, in *Lav. dir.*, 2022, 297.

previsioni riguardanti le condizioni contrattuali trasparenti, la salute e sicurezza dei lavoratori e l'utilizzo delle attrezzature di lavoro. In tal senso, la decisione di circoscriverne la portata a un nucleo essenziale di direttive può essere ricondotta in buona parte alle preoccupazioni espresse durante l'*iter* normativo di definizione del quadro regolatorio della PAC 2023-2027; queste ultime hanno infatti portato a un notevole ridimensionamento della formulazione originaria, che comprendeva anche il rispetto di requisiti derivanti dal contratto collettivo applicato dall'impresa agricola⁴³.

Una formulazione più mitigata può essere indubbiamente riconducibile anche alla volontà dell'Unione europea di contrastare le potenziali ricadute sotto il profilo della concorrenza tra imprese agricole, che con l'implementazione del meccanismo di condizionalità sociale a livello nazionale avrebbero riscontrato maggiori o minori oneri connessi ai contratti collettivi applicati in forza dei differenti regimi di tutela vigenti tra Paesi membri⁴⁴. Ciononostante, la decisione di circoscriverne la portata a un nucleo essenziale di tre direttive «lascia scoperta la tutela di tutta una serie di diritti imprescindibili per i lavoratori agricoli»⁴⁵, come la questione del salario minimo garantito. Pertanto, sebbene risulti apprezzabile e innovativa l'implementazione di un meccanismo di condizionalità sociale, la volontà di limitare notevolmente i requisiti di cui all'allegato IV del reg. (UE) 2021/2115 – e di escludere il riferimento alla contrattazione collettiva – rischia di avere un impatto più circoscritto sulla tutela dei lavoratori agricoli⁴⁶.

Sempre in merito al funzionamento di tale meccanismo di *regulatory compliance* è necessario soffermarsi sul sistema di controlli e sanzioni che regola l'accesso ai pagamenti diretti. Occorre verificare se a fronte dei sostanziosi benefici previsti per le imprese agricole rispettose della condizionalità sociale venga garantito un

⁴³ Nella formulazione originaria – contenuta nel documento degli Emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di regolamento sul sostegno ai piani strategici del 23 ottobre 2020 – il meccanismo condizionalità sociale includeva anche «le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o gli obblighi del datore di lavoro derivanti da tutti i pertinenti contratti collettivi e dalla legislazione sociale e del diritto del lavoro a livello nazionale, unionale e internazionale» (art. 11-*bis*).

⁴⁴ Per un confronto tra il meccanismo di condizionalità sociale italiano e quello francese, si permetta il rinvio a: VALENTI, *La régulation du travail agricole par la conditionnalité sociale en France et en Italie*, in *Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale*, 2025, 152 ss.

⁴⁵ Così: INVERSI, *Un lavoro di qualità per filiere agricole sostenibili: strumenti contrattuali e di autoregolazione*, in BONARDI - CALAFÀ - ELSÉN - SALOMONE (a cura di), *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, Bologna, 2023, 213.

⁴⁶ In tal senso BRESCIANI, *I riflessi della Politica Agricola Comune nel diritto del lavoro*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2025, 585, sottolineando il “miglioramento capillare delle condizioni di lavoro” che sarebbe potuto scaturire se la concessione di benefici economici fosse stata vincolata «al dovere applicare la contrattazione collettiva di settore o, comunque, al dovere di garantire condizioni di lavoro nel complesso non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva del settore».

sistema sanzionatorio realmente in grado di disincentivare comportamenti elusivi della normativa lavoristica⁴⁷.

A tal riguardo, sebbene la formulazione introdotta con la PAC 2023-2027 sia stata giudicata a tratti “timida”, appare innanzitutto positivo rilevare la presenza agli artt. 83-89 del reg. (UE) 2021/2116 di un accurato sistema di controlli e riduzioni (o esclusioni) dei pagamenti PAC al fine di rendere le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Con particolare riferimento alla condizionalità sociale, rileva evidenziare che, mentre in passato le violazioni della normativa in materia di occupazione e salute e sicurezza dei lavoratori avrebbero comportato principalmente l'erogazione di sanzioni amministrative, la PAC prevede ora un sistema di decurtazione per i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Capo II o dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in base alle violazioni commesse⁴⁸.

Osservando in particolare il sistema di controlli e sanzioni predisposto per la condizionalità sociale in Italia, è possibile riscontrare una *governance* multilivello, in cui gli accertamenti delle violazioni sono affidati a ITL, Vigili del Fuoco e ASL per le specifiche aree di competenza. In seguito all'intervento correttivo del d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 e del d.m. 31 gennaio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le sanzioni poste alla base del meccanismo di condizionalità sociale hanno acquisito una maggiore rilevanza, riprendendo in modo concreto le logiche dissuasive tipiche della *compliance* incentivata. In particolare, sono state previste in base alla gravità della violazione delle decurtazioni dai pagamenti ricevuti dagli agricoltori pari al 3%, 5% e 10%, valori che vengono elevati al 20% in caso di reiterata condotta e al 30% in presenza di condotte intenzionalmente elusive (art. 3, co. 2 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42)⁴⁹.

A tal proposito, appare doveroso domandarsi se un'articolazione non sufficientemente disincentivante dell'apparato sanzionatorio possa rischiare di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro e dei lavoratori sottesi al meccanismo della condizionalità sociale. Nonostante l'inasprimento delle sanzioni in seguito

⁴⁷ In particolare, il considerando n. 46 del reg. (UE) 2021/2115 ha messo in luce tale necessità enfatizzando che la condizionalità sociale «dovrebbe collegare la piena percezione dei pagamenti diretti della PAC e dei pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione, pagamenti per vincoli naturali o di altro tipo e pagamenti per svantaggi specifici di area derivanti da determinati requisiti obbligatori al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli e di salute e sicurezza sul lavoro».

⁴⁸ In tale prospettiva, il sistema di riduzioni (o esclusioni) dei pagamenti PAC risulta indubbiamente effettivo, proporzionato e dissuasivo, come auspicato agli artt. 83-89 del reg. (UE) 2021/2116, il sistema di controllo della condizionalità riguarda i requisiti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del reg. (UE) 2021/2115 (e specificati agli allegati III e IV del suddetto regolamento).

⁴⁹ Nella formulazione originaria del d.lgs. n. 42/2023 le sanzioni per la violazione dei requisiti di condizionalità sociale prevedevano una riduzione degli aiuti concessi pari all'1%, 3% o 5% in base alla gravità dell'inadempimento. La percentuale poteva essere poi elevata al 10% in caso di recidività o al 15% se in presenza di infrazioni di tipo intenzionale.

agli ultimi interventi correttivi, non si ravvisano infatti conseguenze particolarmente onerose per gli inadempimenti datoriali⁵⁰. Il sistema previsto per punire le inadempienze, volontarie e involontarie, relative alla condizionalità sociale prevede del resto l'applicabilità delle sanzioni solamente in seguito ad accertamento definitivo delle infrazioni da parte delle specifiche autorità preposte ai controlli in materia (ITL, Vigili del Fuoco, ASL, nel caso dell'Italia) e la possibilità di ottenere decurtazioni ridotte⁵¹.

Indubbiamente, la previsione di percentuali più alte per le detrazioni o persino la completa restituzione degli aiuti concessi, come previsto in alcuni casi di gravi e reiterate violazioni dei requisiti di tipo ambientale⁵², avrebbe permesso di scoraggiare in modo più decisivo i comportamenti in violazione delle norme sul lavoro agricolo, perlomeno per gli aspetti relativi al contratto di lavoro e al tema della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ciononostante, le paure circa l'impatto dei nuovi requisiti sugli agricoltori e sulle imprese agricole hanno portato da ultimo l'Unione europea – e gli stessi Stati Membri in fase di implementazione a livello nazionale – a prediligere un approccio più mite⁵³, evitando di includere ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori.

Ad ogni modo, la creazione di un meccanismo di *regulatory compliance* dalla connotazione “ibrida” per il settore agricolo può essere accolta con cauto ottimismo. Nell'ambito delle strategie adottate dall'Unione europea per la promozione della sostenibilità sociale del lavoro agricolo la condizionalità sociale della PAC 2023-2027 rappresenta del resto un'interessante soluzione per spingere il settore agricolo verso condotte più virtuose sotto il profilo lavoristico⁵⁴. È anche grazie a tale strumento che l'Unione europea si è dotata di un «grimaldello attraverso cui scardinare le condotte che minano l'effettività delle norme poste a

⁵⁰ Sul tema: DELEONARDIS, *Social Sustainability in the CAP 2023–2027*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, 2025, 71 ss.; CANFORA - LECCESE, *La condizionalità sociale nella nuova PAC (nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura)*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT*, 2022, 17 ss.

⁵¹ L'adempimento spontaneo alle prescrizioni dell'autorità competente permette infatti a seconda del caso una riduzione del 100%, 50% e 25% della sanzione definitiva.

⁵² In base alla Circolare AGEA n. 86932 del 30 ottobre 2025, la violazione dei requisiti della condizionalità “rafforzata” viene perseguita con riduzioni degli aiuti concessi fino al 90% nel caso in cui vengano reiterate infrazioni di tipo “grave” e “non intenzionale” o di tipo “intenzionale diretta”.

⁵³ In tal senso DELEONARDIS, *Lavoro in agricoltura e sostenibilità alla luce dei recenti indirizzi della politica agricola comune 2023-2027*, in *Dir. agr.*, 2023, 343, sottolineando che sanzioni eccessivamente onerose avrebbero potuto generare maggiore incertezza e difficoltà per le piccole imprese agricole, come l'innalzamento dei prezzi dei prodotti agricoli dovuto all'impatto diretto sui costi di produzione.

⁵⁴ L'importanza di condizioni lavorative dignitose e delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo con riferimento alla nuova PAC può essere approfondita in: CANFORA - LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC*, in *Dir. agroalim.*, 2021, 39 ss.

tutela del lavoro»⁵⁵, dando così vita a un primo sistema di condizionalità legato alla dimensione sociale del lavoro e che in futuro potrebbe essere rafforzato nelle successive programmazioni⁵⁶.

4. Conclusioni

La promozione di un lavoro agricolo socialmente sostenibile – ovvero fondato sulla dignità e sull’eticità delle condizioni lavorative applicate dalle imprese agricole – trova indubbiamente un “utile alleato” negli strumenti ispirati alle logiche della *compliance* incentivata, potendo questi spingere all’adozione di condotte virtuose in cambio dell’accesso a benefici e incentivi premiali. Rilevano infatti positivamente gli strumenti adottati a livello nazionale ed europeo – nonostante le criticità riscontrate nel corso dell’analisi – per incentivare le imprese agricole, dal momento che, soprattutto nel caso “ibrido” della condizionalità sociale della PAC 2023-2027, risulta possibile osservare un innovativo approccio per la promozione di condizioni di lavoro socialmente sostenibili.

Tuttavia, come evidenziato in merito alla formulazione degli strumenti di *regulatory compliance*, questi strumenti devono essere adeguatamente ponderati sotto il profilo dei requisiti di accesso e del meccanismo incentivante al fine di dissuadere efficacemente i destinatari dal tenere comportamenti elusivi o “di facciata”⁵⁷. Il rischio è che le aspettative in merito all’introduzione di tali meccanismi di condizionalità sociale e promozione della legalità possano alimentare episodi di “*social washing*” ove gli strumenti non siano effettivamente in grado di rispecchiare l’impegno delle imprese agricole sul fronte della sostenibilità del lavoro.

Al contempo, i requisiti posti a presidio di tali strumenti non devono tradursi né in un mero adempimento burocratico, né in un eccessivo appesantimento degli oneri in capo alle imprese agricole, soprattutto con riguardo alla questione della trasparenza informativa. Una richiesta di numerosi adempimenti a livello documentale potrebbe infatti finire per complicare l’accesso a determinate misure o risorse, con ricadute in termini di competitività per il settore produttivo⁵⁸.

⁵⁵ Così: CANFORA - LECCESE, *La sostenibilità sociale nella nuova PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, 121.

⁵⁶ Si veda a tal proposito: FIENGO, *Il nuovo paradigma della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e le prospettive di riforma per il post 2027*, in *Eurojus*, 2025, 189 ss.

⁵⁷ In particolare, parla di “prove di condizionalità sociale” nel settore agricolo con riguardo alla Rete del lavoro agricolo di qualità e agli indici di congruità: FALERI, *Transizione ecologica e sostenibilità sociale per un’Agricoltura 4.0*, in *Lav. dir.*, 2022, 452 ss. In merito alle riflessioni circa l’efficacia di interventi quali la Rete del lavoro agricolo di qualità, il *rating* di impresa e il *rating* di legalità come deterrenti a condotte illegali, si rimanda inoltre a FERRARESI, *L’adempimento datoriale degli obblighi giuslavoristici: strumenti volontari e incentivanti tra diritto e responsabilità sociale d’impresa*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2018, 461-462.

⁵⁸ A tal riguardo D’ONGHIA, *Introduzione. Le ragioni di un approfondimento sul lavoro agricolo*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2025, 539, laddove ricorda che le forti potenzialità di crescita del mercato del

Risulta pertanto necessario trovare un corretto bilanciamento per quanto riguarda la rigidità dei meccanismi di condizionalità sottesi a tali strumenti di *compliance*, il novero dei requisiti a cui poter sottoporre le imprese agricole e gli obblighi in materia di trasparenza informativa. In tal senso, non sono da trascurare le sperimentazioni frutto della legislazione regionale che hanno cercato di ovviare ai limiti dell'azione repressiva nel contrasto al fenomeno del lavoro non dichiarato (ovvero il "lavoro grigio"), potendo queste fornire interessanti spunti per attestare in modo efficace l'effettivo impegno delle imprese agricole circa l'adozione di condizioni di lavoro sostenibili.

Si pensi ad esempio alle potenzialità dei c.d. "indici di congruità" introdotti dalla Regione Puglia con la l.r. 26 ottobre 2006, n. 28 ("*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*")⁵⁹. Tali parametri dovevano servire a poter verificare il «rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale» (art. 2, co. 3), contribuendo a contrastare gli episodi di sfruttamento lavorativo. Inoltre, tali indici assumevano una forte rilevanza in quanto vincolati per l'accesso alle risorse regionali, ovvero «a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali» (art. 1, co. 8).

Tuttavia, le forti difficoltà operative e applicative che hanno afflitto lo strumento hanno portato alla mancata estensione del sistema della congruità al settore agricolo, impedendone così la concreta applicazione. Di conseguenza, non è stato possibile implementare tale meccanismo di verifica delle ore lavorate basato sulla produzione effettivamente realizzata, sebbene il sistema della congruità avesse un forte potenziale per contrastare le irregolarità connesse all'organizzazione del lavoro.

Ciononostante, simili strumenti, oltre a poter contribuire concretamente a diffondere in modo efficace una reale cultura della legalità nel settore agricolo, rappresentano un interessante esempio a cui ispirarsi per la promozione dei meccanismi di condizionalità sociale. Le forme di certificazione dell'eticità e dell'affidabilità delle imprese – in cui il riconoscimento dei benefici premiali

lavoro in agricoltura sono inficiate dalla presenza di «complessi sistemi burocratici che finiscono per paralizzare le aziende agricole schiacciate anche da eccessivi costi produttivi che le rendono meno competitive rispetto a quelle degli altri Paesi europei».

⁵⁹ Non potendo in tal sede soffermarsi sull'argomento, si rinvia per un approfondimento a: PINTO, *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 356 ss.; BARBIERI, *Considerazioni sulla legge regionale pugliese in materia di contrasto al lavoro irregolare e sugli indici di congruità*, in VISCOMI (a cura di), *Questioni su lavoro sommerso e politiche di sviluppo locale, Primo Quaderno Field*, Soveria Mannelli, 2008, 113 ss.; M.G. GAROFALO, *Le iniziative regionali in materia di lavoro sommerso. Gli indici di congruità*, in PINTO (a cura di), *Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare*, Bari, 2007, 65 ss. Più recentemente, si veda l'analisi di: PINTO, *Le verifiche induttive degli occupati in agricoltura*, in *Var. tem. dir. lav.*, 2025, 639 ss.

avviene spesso dietro il mero rispetto dei requisiti di legge ai quali si è già tenuti – potrebbero indubbiamente trovare un maggiore rafforzamento nei sistemi di controllo sui datori di lavoro fondati sulla verifica della congruità della produzione. Le misure di *compliance* nel lavoro agricolo, del resto, riuscirebbero in questo modo ad assumere una connotazione maggiormente “cogente”, indirizzando le imprese verso prassi e condotte realmente più sostenibili dal punto di vista sociale ed evitando così il rischio di trasformarsi in meri adempimenti burocratici o documentali⁶⁰.

⁶⁰ Si permetta il rinvio a VALENTI., *Riflessioni in tema di sostenibilità sociale nel diritto del lavoro tra tecniche di tutela e prove di regulatory compliance*, in *Dir. lav. merc.*, 2024, 487-495.